

Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie

(Ordinanza sulle professioni mediche, OPMed)

Modifica del ...

Avamprogetto

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 giugno 2007¹ sulle professioni mediche è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 2 capoverso 1 lettera c, 12 capoversi 1 e 2 lettera b e allegato 2 titolo «dentista» è sostituito con «medico-dentista».

Ingresso

visti gli articoli 5 capoversi 2 e 3, 18 capoverso 3, 25 capoverso 2, 33 capoverso 3, 33a capoverso 4, 35 capoverso 1, 36 capoverso 3, 39, 47 capoverso 1, 48 capoverso 2, 50 capoverso 2, 60 e 65 capoverso 2 della legge del 23 giugno 2006² sulle professioni mediche (LPMed); visto l'articolo 46a capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

Art. 1 cpv. 4

⁴ Non è rilasciato alcun nuovo diploma in caso di perdita dello stesso o di modifiche dello stato civile. Può essere richiesto un duplicato o un facsimile al segretariato della Commissione delle professioni mediche (MEBEKO), sezione «Formazione». Il duplicato e il facsimile recano la firma del direttore dell'UFSP.

Art. 4 cpv. 2

² I diplomi e i titoli di perfezionamento sono riconosciuti rispettivamente dalla MEBEKO, sezione «Formazione», e dalla MEBEKO, sezione «Perfezionamento».

¹ RS 811.112.0
² RS 811.11
³ RS 172.010

Art. 5 cpv. 1, 2 lett. i–m, cpv. 3 e cpv. 4

¹ La MEBEKO iscrive in una banca dati i dati rilevanti relativi a:

- a. i diplomi federali;
- b. i diplomi esteri riconosciuti;
- c. i diplomi di cui all'articolo 33a capoverso 2 lettera a LPMed;
- d. i titoli di perfezionamento esteri riconosciuti;
- e. gli attestati di equivalenza; e
- f. i diplomi e i titoli di perfezionamento di cui all'articolo 35 LPMed.

² Il segretariato della sezione «Formazione» della MEBEKO raccoglie i seguenti dati riguardanti i titolari di un diploma federale, di un diploma estero riconosciuto, di un diploma secondo l'articolo 33a capoverso 2 lettera a LPMed, di un diploma equivalente secondo l'articolo 36 capoverso 3 LPMed o di un diploma estero verificato secondo l'articolo 35 capoverso 1 LPMed:

- i. i diplomi esteri riconosciuti secondo l'articolo 15 capoverso 1 LPMed con data d'emissione, luogo e Paese di rilascio del diploma, nonché la data di riconoscimento dello stesso da parte della MEBEKO;
- j. gli attestati di equivalenza per i diplomi di cui all'articolo 36 capoverso 3 LPMed, con data d'emissione, luogo e Paese di rilascio del diploma, nonché la data dell'attestato di equivalenza concesso dalla MEBEKO;
- k. i diplomi di cui all'articolo 33a capoverso 2 lettera a LPMed con data d'emissione, Paese di rilascio del diploma, nonché la data dell'iscrizione da parte della MEBEKO nel registro delle professioni mediche universitarie secondo l'ordinanza sul registro LPMed del ...⁴ (registro delle professioni mediche);
- l. i diplomi esteri verificati conformemente all'articolo 35 capoverso 1 LPMed, data d'emissione del diploma, luogo e Paese di rilascio del diploma, nonché la data della verifica del diploma da parte della MEBEKO;
- m. le conoscenze linguistiche del titolare del diploma.

³ Il segretariato della sezione «Perfezionamento» della MEBEKO raccoglie i seguenti dati riguardanti i titolari di un titolo di perfezionamento federale, di un titolo di perfezionamento riconosciuto, di un titolo di perfezionamento equivalente secondo l'articolo 36 capoverso 3 LPMed oppure di un titolo di perfezionamento estero verificato secondo l'articolo 35 capoverso 1 LPMed:

- c. i titoli di perfezionamento esteri verificati conformemente all'articolo 35 capoverso 1 LPMed, data d'emissione del titolo, luogo e Paese di rilascio del titolo, nonché la data della verifica del titolo da parte della MEBEKO.

⁴ I dati di cui ai capoversi 1–3 sono iscritti dalla MEBEKO nel registro delle professioni mediche regolarmente e gratuitamente.

⁴ RS 811.117.3

*Titolo prima dell'art. 8***Sezione 2: Formazione universitaria***Art. 8* Standard di qualità

Il DFI definisce gli standard di qualità che concretizzano i criteri di accreditamento specifici per ogni professione medica universitaria.

Art. 9 *Rubrica*

Istituzione di accreditamento internazionalmente riconosciuta per i cicli di studio

Art. 11 cpv. 2

² L'organizzazione responsabile del perfezionamento deve presentare la domanda di accreditamento al più tardi due anni prima della scadenza del periodo di validità dell'accREDITAMENTO.

*Titolo prima dell'art. 11a***Sezione 3a: Conoscenze linguistiche ed esigenze minime relative alla formazione finalizzata all'ottenimento di un diploma secondo l'art. 33a capoverso 2 lettera a LPMed***Art. 11a* Conoscenze linguistiche necessarie secondo l'articolo 33a capoverso 1 lettera b LPMed

¹ Chi esercita una professione medica universitaria deve comprendere nella lingua in cui esercita la professione almeno i contenuti principali di testi complessi relativi a temi concreti e astratti, partecipare a discussioni nel proprio settore specialistico ed essere in grado di esprimersi sull'argomento in maniera spontanea e fluente.

² Il datore di lavoro deve garantire la comunicazione con i pazienti o con terzi, in particolare con i professionisti delle cure mediche di base e con le autorità.

Art. 11b Eccezione concernente le conoscenze linguistiche secondo l'articolo 33a capoverso 1 lettera b LPMed

¹ Se necessario per assicurare l'approvvigionamento, le persone che esercitano una professione medica universitaria possono esercitare temporaneamente la loro professione senza provare le conoscenze linguistiche secondo l'articolo 11a.

² Queste persone devono provare le conoscenze linguistiche necessarie entro un anno.

Art. 11c Iscrizione e attestazione delle conoscenze linguistiche del titolare del diploma

¹ La MEBEKO iscrive nel registro delle professioni mediche le conoscenze linguistiche del titolare del diploma se quest'ultimo prova di soddisfare le esigenze di cui all'articolo 11a capoverso 1.

² Valgono come attestazione di queste conoscenze linguistiche:

- a. un diploma di lingue internazionalmente riconosciuto che non risalga a più di sei anni prima;
- b. un titolo di formazione o di perfezionamento della professione medica universitaria nella lingua corrispondente; oppure
- c. un'esperienza professionale clinica di tre anni, negli ultimi dieci anni, nella lingua corrispondente nella professione medica universitaria in questione.

³ In linea di principio si presuppone che le conoscenze orali e scritte della lingua principale siano sufficienti. In caso di dubbio, la MEBEKO può esigere una attestazione della padronanza della lingua.

Art. 11d Esigenze minime relative alla formazione finalizzata all'ottenimento di un diploma secondo l'articolo 33a capoverso 2 lettera a LPMed

Un diploma conseguito all'estero che nello Stato che lo ha emesso autorizza all'esercizio di una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale secondo la LPMed è iscritto nel registro delle professioni mediche solo se si fonda su una formazione che soddisfa le seguenti esigenze minime:

- a. per i medici: una durata della formazione di almeno sei anni di studio a tempo pieno o 5500 ore d'insegnamento teorico e pratico in un'università o in una scuola universitaria di livello equivalente riconosciuto;
- b. per i medici-dentisti: una durata della formazione di almeno cinque anni o 4500 ore d'insegnamento teorico e pratico in un'università o in una scuola universitaria di livello equivalente riconosciuto;
- c. per i chiropratici: una durata della formazione di almeno sei anni di studio a tempo pieno o 5500 ore d'insegnamento teorico e pratico in un'università o in una scuola universitaria di livello equivalente riconosciuto;
- d. per i farmacisti: una durata della formazione di almeno cinque anni o 4500 ore d'insegnamento teorico e pratico in un'università o in una scuola universitaria di livello equivalente riconosciuto;
- e. per i veterinari: una durata della formazione di almeno cinque anni o 4500 ore d'insegnamento teorico e pratico in un'università o in una scuola universitaria di livello equivalente riconosciuto.

Art. 13

Concerne solo il testo francese.

Art. 14 rubrica e cpv. 1

Esercizio della professione dei titolari di diplomi e titoli di perfezionamento rilasciati da Stati non membri dell'UE e da Stati non membri dell'AELS

¹Le persone di cui all'articolo 36 capoverso 3 LPMed titolari di un diploma o di un titolo di perfezionamento rilasciato da uno Stato con cui la Svizzera non ha concluso un accordo sul riconoscimento reciproco possono esercitare la professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale se:

- a. insegnano in un ospedale nell'ambito di un ciclo di studio o di perfezionamento accreditato ed esercitano la professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale in tale ospedale; oppure
- b. esercitano la professione in una regione in cui è provata l'insufficienza della copertura sanitaria.

*Art. 18a cpv. 1 e 3**Abrogati**Art. 18b* Disposizioni transitorie della modifica del ...

¹I titolari di un diploma federale in farmacia che prima dell'entrata in vigore della modifica della LPMed del 20 marzo 2015⁵ disponevano di un'autorizzazione cantonale all'esercizio indipendente della professione e che fino a tale data non avevano conseguito un titolo federale di perfezionamento possono richiedere un titolo federale di perfezionamento in farmacia purché soddisfino le condizioni di cui ai capoversi 2-4.

²I titolari di un titolo di perfezionamento di diritto privato in farmacia d'officina e le persone che prima del 2001 hanno concluso una formazione teorica in farmacia d'officina possono conseguire il titolo federale di perfezionamento in farmacia d'officina purché soddisfino le seguenti condizioni:

- a. nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di rilascio del titolo federale di perfezionamento hanno svolto attività d'officina per almeno due anni;
- b. hanno svolto regolarmente l'aggiornamento necessario;
- c. hanno partecipato a un modulo di corso di etica di almeno una giornata.

³I titolari di un titolo di perfezionamento di diritto privato in farmacia d'ospedale ottengono, su domanda, il titolo federale di perfezionamento in farmacia d'ospedale.

⁴Il soddisfacimento delle condizioni per il rilascio di un titolo federale di perfezionamento secondo i capoversi 1-3 deve essere provato al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore della modifica del....

⁵ I titoli federali di perfezionamento in chirurgia vascolare o in chirurgia toracica possono essere rilasciati solo dopo l'accreditamento dei cicli di perfezionamento corrispondenti.

II

Gli allegati 1, 3a e 5 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

L'ordinanza del 27 giugno 1995⁶ sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 39 cpv. 2

² Sono assimilati ai medici titolari di un titolo di perfezionamento federale i medici titolari di un titolo di perfezionamento estero riconosciuto secondo l'articolo 21 LPMed o di un'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione secondo l'articolo 36 capoverso 3 LPMed.

Art. 40 Perfezionamento

I farmacisti devono aver conseguito un titolo di perfezionamento secondo l'articolo 20 LPMed⁷.

Art. 41 Equipollenza di attestati scientifici

¹ Sono assimilati ai farmacisti titolari di un diploma federale i farmacisti titolari di un diploma estero riconosciuto secondo l'articolo 15 LPMed⁸.

² Sono assimilati ai farmacisti titolari di un titolo federale di perfezionamento i farmacisti titolari di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto secondo l'articolo 21 LPMed o di un'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione secondo l'articolo 36 capoverso 3 LPMed.

³ I farmacisti già autorizzati a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie all'entrata in vigore della modifica della LPMed del 20 marzo 2015⁹ continuano a essere autorizzati.

Art. 43 Equipollenza di attestati scientifici

Sono assimilati ai medici-dentisti titolari di un diploma federale i medici-dentisti titolari di un diploma estero riconosciuto secondo l'articolo 15 LPMed¹⁰ o di un'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione secondo l'articolo 36 capoverso 3 LPMed.

⁶ RS 832.102

⁷ RS 811.11

⁸ RS 811.11

RU ...

¹⁰ RS 811.11

Art. 44

Concerne solo il testo francese.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Il cancelliere della Confederazione,

Allegato 1
(art. 2 cpv. 1 lett. a e b e art. 10)

Perfezionamento dei medici

N. 1

Le seguenti specializzazioni sono aggiunte dopo l'iscrizione «malattie infettive»:

genetica medica	5 anni
oncologia medica	6 anni

N. 3

Le seguenti specializzazioni sono abrogate:

genetica medica	5 anni
oncologia medica	6 anni

La specializzazione «chirurgia vascolare» è aggiunta dopo l'iscrizione «angiologia» e la specializzazione «chirurgia toracica» è aggiunta dopo l'iscrizione «medicina legale»:

chirurgia vascolare	6 anni
chirurgia toracica	6 anni

Allegato 3a
(art. 2 cpv. 1 lett. e nonché art. 10)

Titolo dell'allegato

Perfezionamento dei farmacisti

**Specializzazioni e relativa durata in farmacia secondo gli articoli 10–15
della direttiva 2005/36/CE¹¹**

¹¹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'all. 1 n. 1.

Allegato 5
(art. 15)

Emolumenti

N. 2a, n. 3 lett. b e 3b

Sono fissati gli emolumenti seguenti:

- | | |
|---|-----------|
| 2a. Per la verifica di diplomi da Stati non membri dell'UE e da Stati non membri dell'AELS e l'iscrizione nella banca dati della MEBEKO secondo l'articolo 33a capoverso 2 lettera b LPMed: | 1000–1200 |
| 3. Per il riconoscimento di titoli di perfezionamento esteri e l'iscrizione nella banca dati della MEBEKO:
b. <i>abrogata</i> | |
| 3b. Per la verifica delle conoscenze linguistiche del titolare del diploma e la loro iscrizione nel registro delle professioni mediche secondo l'articolo 11c | 50–100 |